

Comprendere il nuovo Decreto per la sostenibilità di biocarburanti



Per la lotta al cambiamento climatico, nel 2009 l'Unione Europea, con il pacchetto Clima-Energia, ha definito una serie di target da raggiungere entro il 2020: **taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili, miglioramento del 20% dell'efficienza energetica e il 10% dell'energia utilizzata nel settore trasporti proveniente da fonti rinnovabili.**

I biocarburanti rientrano nei target sulle rinnovabili. Tali target al 2030, con la nuova direttiva sulle rinnovabili (nota come RED II), sono diventati ancora più ambiziosi: **il fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili è passato al 32% e l'energia utilizzata nel settore dei trasporti da fonti rinnovabili è passato al 14%.**



Tuttavia, siccome la produzione su larga scala dei biocarburanti genera preoccupazione sulla loro sostenibilità (emissioni reali di gas serra, perdita di biodiversità, cambiamenti nell'uso del suolo, aspetti sociali, competizione con gli alimenti) è dal 2012 che i **biocarburanti** usati all'interno della Comunità europea, sia di produzione UE che importati, sono tenuti a rispettare specifici **criteri di sostenibilità.**

Gli operatori economici della filiera dei biocarburanti possono dimostrare di rispettare i requisiti di sostenibilità grazie all'ottenimento di una certificazione di conformità. Pur essendo una certificazione volontaria, si rivela una **condizione essenziale** per accedere alle agevolazioni economiche e competere sul mercato. Solo i **biocarburanti sostenibili**, infatti, possono essere **conteggiati** per il raggiungimento degli **obiettivi nazionali e comunitari** nel settore trasporti.



Gli operatori economici hanno due opzioni per dimostrare la loro conformità ai requisiti delle direttive europee:

- applicare un sistema di certificazione approvato dalla Comunità Europea: ad oggi ne esistono diversi
- applicare un sistema di certificazione riconosciuto da uno stato nazionale.

L'Italia ha implementato il proprio Sistema Nazionale di Certificazione dei biocarburanti con il **Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012**. Nel 2019 questo Sistema è stato revisionato col **Decreto 14 novembre 2019** che si applica a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto per gli operatori nuovi (29 novembre 2019) mentre per quelli esistenti a decorrere da un anno dall'entrata in vigore (29 novembre 2020).

Quali sono le principali novità di questo Decreto di riforma del Sistema Nazionale?

La **novità fondamentale** che porta a un grande interesse per questa certificazione anche da parte di operatori stranieri è che, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, **tutti gli operatori economici afferenti alla catena di consegna devono aderire al Sistema nazionale di certificazione.**



La novità più importante è la **periodicità degli audit**: mentre il precedente Decreto prevedeva che l'ente di certificazione ne effettuasse fino a **3 all'anno**, col nuovo Decreto la periodicità degli audit è **annuale**, a parte una prima sorveglianza entro 90 giorni dal rilascio della prima dichiarazione o certificato di sostenibilità e comunque entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità.



DECRETO 2012
PERIODICITÀ DEGLI AUDIT
Fino a 3 all'anno



DECRETO 2019
PERIODICITÀ DEGLI AUDIT
Annuale

Altre novità sono le definizioni di **primo operatore economico** e di **NON operatore economico** e l'**inserimento della filiera del biometano**. Inoltre, è stato eliminato il requisito di gestione del rischio da parte degli operatori e sono stati inseriti i modelli delle dichiarazioni di sostenibilità e del certificato di sostenibilità per tutti gli operatori della filiera, con requisiti nuovi.